



FINAL CONFERENCE
EU Cross-Border Succession Law



The project is co-funded by
the Civil Justice Programme
of the European Union



Fondazione
Italiana
del Notariato



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO
ITALIANO E SOVRANAZIONALE

EU Regulation n. 650/12

Il certificato successorio europeo; prime considerazioni sulla sua applicazione

Carlo Alberto Marcoz

THE PROJECT IS IMPLEMENTED BY COORDINATOR



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO
ITALIANO E SOVRANAZIONALE




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



CO-BENEFICIARIES



Fondazione
Italiana
del Notariato



Institutul Notarial Român



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA



ESPAÑA
CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO



Successioni transfrontaliere

Articolo 62

Istituzione di un certificato successorio europeo

1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo («certificato») che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro

La domanda

Articolo 65

3. La domanda contiene le informazioni elencate di seguito, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessarie per consentire all' autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica, fatto salvo l' articolo 66, paragrafo 2

Articolo 66

Esame della domanda

1. Ricevuta la domanda, l' autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente.

Effettua d' ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie.

R.G.T. - Convenzione di Basilea 16/5/1972 (L. 307/1981)

Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo,
Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina

Via Padre Semeria, 95 – 00154 Roma

- presso la sede del Registro
- per corrispondenza
- presso uno degli archivi notarili distrettuali

Articolo 66

3. Se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, l' autorità di rilascio può chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Articolo 67

Rilascio del certificato

1. L' autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un' altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all' articolo 81, paragrafo 2.

- * Non applicabilità della legge notarile
- * Utilizzo di lingue diverse dall'italiano
- * Modalità di conservazione dell'originale

Vademecum CNN e Fondazione del Notariato, agosto 2015

Articolo 66, par. 1 comma 2

L' autorità di rilascio non emette il certificato,
in particolare quando:

- a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o
- b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.

Articolo 70 – Copie

- * validità di 6 mesi o maggior termine eccezionale
 - * richiesta di proroga o di nuova copia
- Nuova attività istruttoria?

Informative e registri

- * Art. 66, par. 4 – Domanda: l' a.r. adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari
- * Art. 67, par. 2 – Rilascio: l' a.r. adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari

- * Art. 70 par. 2 – Copie: l' a.r. tiene un elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche
- * Art. 71, par. 3: l' a.r. informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche [...] di eventuali rettifiche, modifiche o revoche

* Art. 73, par. 2 - l' a.r. o, a seconda dei casi, l' autorità giudiziaria informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche [...] dell' eventuale sospensione degli effetti

Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso

Articolo 71

Modifica, rettifica, revoca

- chiunque dimostri di avervi interesse
- autorità di rilascio competente